

ALLEGATO "A" AL N. 37850 DI FASCICOLO

STATUTO

ART. 1) DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA

1. E' costituito ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del Codice Civile, un Consorzio con attività esterna ai sensi dell'art. 2612 e seguenti del Codice Civile.

2. Il consorzio viene denominato: "Consorzio IB Innovation "

ART. 2) SEDE

1. Il Consorzio ha sede legale in Bentivoglio (BO) e sedi operative presso le sedi e/o gli stabilimenti dei consorziati.

2. L'Assemblea dei consorziati ha facoltà di istituire sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed agenzie.

ART. 3) DURATA

1. Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2050

ART. 4) SCOPO

1. Il Consorzio, nell'interesse dei consorziati, ha lo scopo di realizzare e stimolare la ricerca e lo sviluppo di tecnologie innovative e di nuovi modelli di processo (e di business) nei settori dei trasporti e della logistica, nonché il loro trasferimento all'industria italiana, compresa la Piccola Media Industria (P.M.I.), ed in particolare alle imprese insediate ed operative nel comparto dell'Interporto di Bologna, anche utilizzando allo scopo finanziamenti nazionali, regionali, comunitari e la fornitura di servizi qualificati agli operatori del settore. Ha, altresì lo scopo di sviluppare e promuovere, sia in Italia che all'estero, il sistema logistico e dei trasporti dell'Interporto di Bologna anche attraverso le attività di ricerca (es. studi di fattibilità, consulenza, formazione), marketing territoriale (inclusa la promozione del territorio) e l'offerta dei servizi innovativi IT; ha altresì lo scopo di sviluppare le soluzioni logistiche intermodali sostenibili ed eco-compatibili attraverso l'offerta dei servizi di agenzia atti a incrementare il livello competitivo dell'infrastruttura logistica nel contesto locale, regionale, nazionale ed europeo, ivi compreso lo sviluppo di sistemi e soluzioni di logistica urbana anche in ossequio a modelli che garantiscano la sicurezza e gli impatti ambientali nel trasporto delle merci; ha infine lo scopo di implementare percorsi formativi atti a migliorare le competenze professionali e manageriali dei lavoratori ed il miglioramento dell'accesso al mercato del lavoro nei settori della logistica, dell'intermodalità e dei trasporti.

2. Il Consorzio non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai consorziati. I ricavi del Consorzio verranno utilizzati per coprire gli oneri sostenuti dai Consorziati per le attività del Consorzio stesso. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti per finalità di carattere scientifico e formativo.

L'organo amministrativo, pertanto, determina:

- le modalità e i termini per la eventuale retrocessione, in tutto o in parte di corrispettivi o contributi riconosciuti da Enti finanziatori a sostegno dei costi di progettazione ai consorziati che hanno aderito alle specifiche attività progettuali da cui i proventi derivano, tenuto in debito conto la loro quota di parteci-

pazione alle attività medesime.

3. I Consorziati si impegnano al rispetto delle regole e delle modalità stabilite per la utilizzazione dei finanziamenti ottenuti, di ogni genere e tipo.

#### ART. 5) OGGETTO

1. Per il conseguimento dello scopo il Consorzio ha per oggetto, compatibilmente con i finanziamenti sopraindicati, la realizzazione di qualsiasi attività che il Consorzio stesso e/o i consorziati intendono perseguire, in coerenza con quanto disposto all'articolo 4.1, attraverso finanziamenti nazionali, regionali o comunitari, nei settori dei trasporti e della logistica.

2. Nell'ambito generale di attuazione dei suddetti programmi, il Consorzio opera attraverso la preventiva definizione dettagliata e successiva realizzazione di attività, per ciascuna delle quali viene precisato a priori l'impegno finanziario, il ruolo operativo, il piano dei lavori e le scadenze di ciascuno dei consorziati.

3. Saranno altresì definiti gli eventuali accordi di collaborazione che fosse necessario stipulare con terzi.

4. Essendo la contribuzione alle spese generali di funzionamento del Consorzio, dovuta ai sensi dell'art. 8, un Consorziato che non partecipa ad una particolare attività, non può essere caricato di spese specifiche relative alla realizzazione della stessa.

5. I diritti di proprietà intellettuale ed industriale, relativi alle ricerche effettuate sono del Consorzio, se ciò non sia in contrasto con quanto prevedono i contratti di finanziamento.

6. Il Consorzio potrà stipulare accordi di collaborazione con altre imprese o Enti Pubblici e/o privati per l'esecuzione di ricerche o per la realizzazione di dimostratori con l'obbligo, per le imprese, di cofinanziare secondo le regole dei programmi finanziati nazionali e comunitari e le leggi vigenti.

#### ART. 6) FONDO CONSORTILE

1. Possono essere conferiti in sede di costituzione e aumento del fondo consortile tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti e prestazioni d'opera o di servizi a favore del Consorzio.

2. L'ingresso dei nuovi Consorziati è regolamentato dall'art. 7.

3. Nel rispetto delle procedure stabilite per l'ammissione al Consorzio, i consorziati possono ridurre la loro partecipazione al fondo consortile se saranno surrogati da altri partecipanti pubblici o privati, individuati tra operatori nello specifico settore di competenza del Consorzio.

#### ART. 7) ACQUISIZIONE DELLA QUALITA' DI CONSORZIATO

1. Nuovi soggetti che intendono partecipare al Consorzio devono avanzare domanda al Presidente.

2. La domanda deve contenere:

a – l'indicazione dell'indirizzo, della ragione sociale, della denominazione e della sede del soggetto interessato;

b – la sottoscrizione da parte del legale rappresentante;

c – la dichiarazione di accettazione dello statuto del Consorzio e degli obblighi deliberati dagli organi Consortili;

d – la specifica dei programmi o delle attività alle quali è potenzialmente interessato a partecipare;

e – ogni altro elemento utile per la valutazione della domanda.

3. La domanda di ammissione viene esaminata dal Consiglio di Amministra-

zione per poi essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea.

4. La deliberazione di ammissione diverrà operativa e sarà annotata sul Libro dei Consorziati, dopo che il nuovo ammesso avrà provveduto a pagamento dei contributi stabiliti eventualmente dall'Assemblea, oltre al versamento al Consorzio della quota di partecipazione al fondo consortile o alla liquidazione ai Consorziati interessati del valore corrispondente alla quota di partecipazione eventualmente surrogata. Ove all'ammissione del nuovo consorziato non consegua la riduzione di quota ai sensi del precedente art. 6, si procederà all'aumento del fondo consortile, oppure, ove tutti i consorziati vi consentano, alla riduzione proporzionale delle quote di partecipazioni esistenti.

5. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati onorati gli obblighi di cui sopra, decade l'ammissione del nuovo Consorziato.

6. L'ammissione di nuovi consorziati entro 12 mesi dalla costituzione del Consorzio conferisce agli stessi la qualifica di Soci Fondatori.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai trasferimenti della quota consortile a favore di società che controllano il consorziato o sono da questi controllate.

In tali casi resta comunque stabilito che la/le società subentranti in qualità di consorziato saranno tenute a confermare per iscritto al Consorzio l'osservanza degli impegni già assunti dalla società che ha effettuato l'operazione.

Il rapporto di controllo si intende esistente nei casi di cui all'art. 2359 primo comma n. 1 e secondo comma c.c..

#### ART. 8) OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

1. I consorziati, in aggiunta a quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 4, sono obbligati:

a – al pagamento della quota di partecipazione al fondo consortile;

b – al pagamento di eventuali contributi per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 5;

c – all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi del Consorzio;

d – al versamento di eventuali contributi per la copertura delle spese generali di funzionamento del Consorzio stabiliti ogni anno dall'Assemblea, erogabili anche sotto forma di servizi e/o prestazioni.

#### ART. 9) RECESSO

1. I consorziati potranno recedere dal Consorzio liberamente e in qualsiasi momento, ritenendosi giustificato motivo la volontà di non partecipare al Consorzio salvo quanto esplicitamente previsto al successivo punto 4 e comunque solo dopo aver adempiuto a tutti gli impegni derivanti dalla loro eventuale partecipazione ad attività progettuali in corso.

2. Il consorziato dovrà indirizzare comunicazione di recesso con lettera raccomandata A/R al Presidente del Consorzio ed all'Organo di controllo, ove nominato.

Il Presidente del Consorzio informato il Consiglio di Amministrazione, dovrà entro tre mesi convocare l'Assemblea per la presa d'atto dell'intervenuto recesso.

Il recesso avrà efficacia dalla data dell'Assemblea che prende atto della decisione del consorziato.

3. In ogni caso la quota di partecipazione al fondo consortile del recedente

verrà ripartita tra gli altri consorziati in ragione delle loro partecipazioni percentuali.

4. In ogni caso il consorziato recedente è tenuto comunque ad adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri assunti anteriormente alla data di efficacia del recesso, nei confronti del Consorzio, degli altri consorziati e nei confronti dei terzi quale consorziato.

#### ART. 10) ESCLUSIONE DEL CONSORZIATO

1. L'esclusione sarà deliberata dall'Assemblea nei confronti del consorziato che:

a – non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, della normativa interna ed in genere delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi consortili;

b – compia atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità del Consorzio;

c – non adempia alle obbligazioni contratte nei confronti del Consorzio, in particolare nella realizzazione e cofinanziamento di particolari attività.

2. Il Consorzio non ha diritto al voto nella delibera che riguarda la sua esclusione.

#### ART. 11) ORGANI CONSORTILI

1. Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea dei consorziati;

- il Consiglio di Amministrazione;

- l'Organo di Controllo, ove nominato.

#### ART. 12) ASSEMBLEA

1. L'assemblea è composta da un rappresentante per ogni consorziato.

2. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia o nei Paesi dell'Unione Europea.

3. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno dal Presidente del Consorzio:

a – entro 30 giorni precedenti l'inizio dell'esercizio sociale per l'approvazione del programma annuale di attività e del bilancio preventivo proposti dal Consiglio di Amministrazione;

b – entro 60 giorni dalla fine dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo.

4. L'Assemblea può essere convocata su iniziativa del Presidente o del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di consorziati rappresentanti 1/5 del fondo consortile.

5. L'Assemblea è convocata in ogni caso a cura del Presidente mediante avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai consorziati al domicilio risultante dal libro dei consorziati; nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal consorziato o che risultino espressamente dal libro dei consorziati.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

6. In caso di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata mediante fax, telegramma o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della data di convocazione e parimenti contenente l'ordine del giorno, l'ora, il giorno ed il luogo della convocazione.

7. E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

8. L'Assemblea è validamente costituita e delibera con la presenza della maggioranza dei consorziati rappresentanti la maggioranza del fondo consortile.

9. Ogni consorziato ha diritto al voto proporzionalmente alla quota di partecipazione al fondo consortile.

10. Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto il verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, dovrà essere trascritto sull'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni.

#### ART. 13) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione prevede una composizione fino ad un massimo di 7 (sette) membri, la maggioranza dei quali sono designati da INTERPORTO BOLOGNA SPA.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) anni.

3. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi consortili.

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente, con le stesse modalità dell'Assemblea descritte nel precedente articolo 12.

5. E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, alle stesse condizioni descritte nel precedente articolo 12.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi comunque presiede la riunione.

7. Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea:

a – entro il 30 novembre di ciascun anno il programma annuale delle attività da realizzare nell'anno successivo, accompagnato da un prospetto di previ-

sione dei relativi costi e spese e da una relazione tecnico-scientifica sugli obiettivi da conseguire;

b – entro 60 giorni dalla fine dell'esercizio il bilancio e una relazione tecnico-scientifica dei risultati conseguiti;

c – l'ammissione o l'esclusione dei consorziati;

d – eventuali modifiche al presente statuto.

8. I documenti relativi alle lettere a) e b), del suddetto punto 7, devono essere accompagnati dalla relazione dell'Organo di Controllo, ove nominato, e saranno trasmessi in tempo utile ai consorziati per l'esame, prima dell'approvazione dell'Assemblea.

9. Il Consiglio di Amministrazione ha in particolare i seguenti poteri:

a – approva la struttura organizzativa del Consorzio;

b – stabilisce le direttive ed il trattamento economico dei collaboratori esterni eventuali;

c – delibera le convenzioni, i contratti ed in generale tutti gli atti che comportano spese e/o entrate per il Consorzio nei limiti di quanto previsto nel bilancio preventivo approvato dall'Assemblea;

d – delibera l'eventuale assunzione di personale, anche con qualifica di Dirigente, nei limiti di cui al successivo articolo 21.

10. Al Consiglio di Amministrazione spetta di deliberare su tutti gli argomenti che non siano espressamente riservati alle competenze di altri organi.

11. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare al Presidente ed all'Amministratore Delegato alcuni dei suoi poteri così come definiti dallo statuto.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

La decisione degli Amministratori, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 14) PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dalla Assemblea dei consorziati fra i membri del Consiglio di Amministrazione su designazione di INTERPORTO BOLOGNA SPA.

2. Il Presidente ha la rappresentanza del Consorzio, di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di rilasciare mandati a procuratori ed avvocati.

3. Il Presidente, oltre ai poteri che gli delegherà il Consiglio di Amministrazione svolge i seguenti compiti:

a – convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati ed il Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno;

b – presenta all'Assemblea il programma annuale delle attività ed il bilancio;

c – sovrintende alla corretta esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

d – ha facoltà di procedere ad atti esecutivi e conservativi;

e– può adottare i provvedimenti di urgenza che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

4. Il Presidente resta in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione con cui è stato nominato.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni, responsabilità e poteri, ad eccezione di quelli delegati dal Consiglio di Amministrazione, sono svolte dall'Amministratore Delegato, che per tali motivi partecipa alle riunioni dell'Assemblea.

6. Di fronte ai consorziati, ai terzi e a tutti i Pubblici Uffici, la firma dell'Amministratore Delegato fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente in carica.

#### ART. 15) AMMINISTRATORE DELEGATO

1. L'Amministratore Delegato è nominato dalla Assemblea dei consorziati tra i componenti del Consiglio di Amministrazione su designazione di INTER-PORTO BOLOGNA SPA per la durata del Consiglio di Amministrazione con cui è stato nominato ed ha, disgiuntamente dal Presidente, la firma sociale nonché la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, in relazione ai poteri a lui spettanti.

2. L'Amministratore Delegato ha la responsabilità gestionale del Consorzio ed inoltre:

a – predispone il programma annuale delle attività;

b – predispone lo schema di bilancio corredato dell'apposita relazione sulle attività del Consorzio, sull'andamento della gestione finanziaria e sulla situazione patrimoniale;

c – dà attuazione alle delibere della Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

d – sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria del Consorzio;

e – dirige e coordina l'attività operativa del Consorzio, anche in relazione alla gestione delle infrastrutture, del personale e delle altre risorse messe a disposizione dei consorziati;

f – firma gli ordinativi di incasso e di pagamento;

g – stipula contratti e provvede agli acquisti e alle spese per ordinaria amministrazione del Consorzio nell'ambito degli importi stabiliti annualmente dal bilancio di previsione approvato dall'Assemblea;

h – stipula accordi e collaborazioni tecnico-commerciali per tipologia di atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione;

#### ART. 16) ORGANO DI CONTROLLO

1. Quale Organo di Controllo, i consorziati, possono nominare: o un Sindaco Unico, o il Collegio Sindacale, qualora obbligatorio e/o per decisione dei consorziati, nei soli limiti di legge, o un Revisore.

2. Il Sindaco/i o il Revisore durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

3. Il Sindaco/i o il Revisore hanno il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee; le relative convocazioni vanno effettuate con le stesse modalità di cui all'articolo 12.

#### ART. 17) PATRIMONIO DEL CONSORZIO

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito da:

- il fondo consortile;

- eventuali altri fondi di altri enti o soggetti pubblici o privati, a qualsiasi titolo versati;

- i beni risultanti dalle attività consortili;

- eventuali fondi da destinare per il reinvestimento in finalità di carattere scientifico e formativo.

#### ART. 18) ESERCIZIO CONSORTILE

1. L'esercizio consortile ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il primo esercizio ha inizio dalla data della firma dell'atto costitutivo e termina il 31 dicembre 2012.

3. Gli organi del Consorzio non potranno assumere impegni finanziari che eccedono il patrimonio del Consorzio stesso, salvo che non siano a fronte di corrispondenti entrate certe.

#### ART. 19) LIBRI DEL CONSORZIO

1. Oltre i libri ed alle scritture contabili previste dalla legge ed al "libro dei consorziati" il Consorzio tiene:

a – il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

b - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, ove nominato.

#### ART. 20) REGOLAMENTO INTERNO

Per l'esercizio e l'attuazione del contratto consortile potrà essere predisposto dal Consiglio di Amministrazione apposito regolamento interno che dovrà essere approvato dall'assemblea con le maggioranze previste nel presente statuto."

#### ART. 21) PERSONALE

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, il Consorzio utilizzerà di norma, personale avente caratteristiche professionali adeguate alle attività da svolgere e reso disponibile anche presso la sede del Consorzio, dai consorziati, attraverso l'istituto del distacco o comando.

Il numero, i tempi e la ripartizione tra le parti, relativamente alla messa a disposizione di detto personale formeranno oggetto di apposita deliberazione, anche sotto forma regolamentare, del Consiglio di Amministrazione.

2. Qualora lo svolgimento delle attività dovesse richiedere l'impiego di ulteriore personale questo può essere assunto, a fronte di risorse finanziarie certe e con delibera del Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 22) CAUSE DI SCIoglIMENTO

1. Il Consorzio si scioglie:

a – per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;

b – per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità dell'oggetto o per la impossibilità di conseguirlo;

c – per deliberazione motivata dell'Assemblea;

d – negli altri casi previsti dalla legge.

#### ART.23) LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO E DEL FONDO CONSORTILE

1. In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nomina un liquidatore fra tre nominativi proposti dal Consiglio di Amministrazione. Soddisfatti i creditori, il liquidatore provvederà a ripartire il residuo patrimonio tra i soci in proporzione ai relativi apporti al Fondo Consortile ed in relazione all'entità delle contribuzioni dei soci.

2. Con la nomina del liquidatore cessano dalle loro funzioni i membri del Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 24) CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i consorziati e il Consorzio, derivanti dalla interpretazione, applicazione e/o esecuzione del presente statuto, saranno devolute ad un arbitro unico, che deciderà secondo le norme di diritto.

2. L'arbitro sarà scelto di comune intesa tra una rosa di 3 (tre) candidati, uno per ogni parte contraente entro un periodo massimo di 90 (novanta) giorni dal momento della formalizzazione della richiesta.

3. In caso di mancato accordo e comunque trascorso inutilmente il periodo di



90 (novanta) giorni la nomina dell'Arbitro verrà eseguita, su iniziativa della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

4. L'arbitro riguarderà anche la ripartizione delle spese a carico delle parti.

5. L'arbitro deciderà la controversia secondo il diritto e il lodo sarà inappellabile.

#### ART. 25) DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile.

F.TO: ALESSANDRO RICCI

F.TO: CARLO VICO NOTAIO